

COMUNE DI SINNAI

**CAPITOLATO SPECIALE
POLIZZA KASKO E AUTO RISCHI
DIVERSI A KILOMETRAGGIO**

DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, usati in polizza, significano:

Società:	l'impresa assicuratrice delegataria nonchè le imprese coassicuratrici
Contraente:	il Comune di Sinnai;
Assicurato:	la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto, o la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione per le altre garanzie, se rese operanti;
Assicurazione:	il contratto di assicurazione come definito dall'art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Valore Commerciale	il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato;
Ebbrezza:	uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche;
Incendio:	è la combustione del veicolo o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
Fulmine:	scarica elettrica luminosa che si manifesta nell'atmosfera
Esplosione:	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura , dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità
Implosione	repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna
Furto:	è il reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; si intendono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto
Rapina:	è il reato, previsto all'art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia

alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; si intendono compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto.

Kasko

i danni materiali e diretti subiti dal parco veicoli costituito da natanti/gommoni/veicoli, altri mezzi come riportato nell'elenco allegato, in conseguenza di urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, compresi i danni di traino passivo o attivo nonché di manovra a spinta e quelli avvenuti durante la sosta

Accessori di serie:

equipaggiamenti normalmente montati sul veicolo dalla casa costruttrice e compresi nel prezzo base del listino;

Accessori aggiuntivi – optional:

equipaggiamenti non di serie, montati dalla casa costruttrice o da altre ditte specializzate, contestualmente o successivamente all'acquisto, a richiesta e a pagamento del cliente;

Accessori fonoaudiovisivi:

radio, radiotelefoni, lettori compact disk, lettori dvd, navigatori satellitari, mangianastri, registratori, televisori ed altre apparecchiature del genere stabilmente fissate al veicolo, comprese le autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico;

Scoppio:

repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo;

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Sinistro senza seguito:

il sinistro denunciato per il quale la Società ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere;

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro;

Risarcimento:

la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro;

Franchigia:

la somma dovuta alla Società per la parte di danno che rimane a carico del Contraente;

Primo rischio assoluto:

la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 c.c.);

Broker:

Samar Insurance Brokers s.r.l. cui è demandata la gestione della presente polizza

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art.1 DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE.-BUONA FEDE

Il premio è calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente.

Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893/1894 e 1898 del c.c.

Art. 2 PROVA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra le parti dovranno avvenire con qualsiasi mezzo scritto e/o telematico ed avranno effetto dalla data di invio quando questa sia rilevabile.

Art. 3 – DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il presente contratto ha durata di anni due a decorrere dalle ore 24.00 del 31/12/2016 alle ore 24.00 del 31/12/2018, con rateizzazione annuale del premio, e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta.

Precedentemente alla scadenza, il Contraente/Assicurato può fare richiesta alla Società di prosecuzione del rapporto assicurativo alle medesime condizioni e durata, qualora sussistano ragioni di economicità e/o di pubblico interesse.

La Società, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni ed il relativo premio dovrà essere pagato in misura pari al rateo del premio annuale dell'assicurazione nei termini previsti dal precedente articolo.

In entrambi i casi il premio anticipato dovrà essere corrisposto entro i termini stabiliti dall'art. 3 che precede.

Art. 4 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa.

Si considera come data di avvenuto pagamento la trasmissione del mandato di pagamento da parte della ragioneria al Tesoriere Comunale e che tali estremi vengano comunicati per iscritto alla Società o al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax o email.

Ai fini dell'attivazione delle garanzie il Contraente si impegna a fornire alla Società, tramite il Broker, la documentazione comprovante l'attivazione della procedura di pagamento del premio, prima della decorrenza delle garanzie.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive nonché per le eventuali variazioni e/o regolazioni onerose, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc)

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato

ART. 5 - CLAUSOLA BROKER

Al Broker incaricato é affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del Broker incaricato.

In tal caso, ogni comunicazione fatta dal Broker alla Compagnia si intenderà come fatta dal Contraente; parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

Ad ogni effetto di legge le parti riconoscono al Broker il ruolo di cui alla legge soprarichiamata, relativamente alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.

La Società riconoscerà al Broker incaricato una retrocessione provvigionale massima del 6% dei premi imponibili di cui al presente contratto, sino a che permarrà l'incarico di brokeraggio.

Art.6 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e della Croazia. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. L'Impresa è tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del c.c., la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società: la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Art.7 FORO COMPETENTE.

Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello ove ha sede la Contraente

Art.8 IMPOSTE E TASSE.

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è regolato dalla legge Italiana.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 10 ISTITUZIONE UFFICIO SINISTRI

Qualora nella Provincia di Cagliari non sia già presente un ufficio liquidazione sinistri, la Compagnia si impegna ad istituirlo entro 60 giorni dall'inizio del contratto.

Art. 11 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tale omissione o inesatta dichiarazione non sia frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Art. 12 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. E rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà

immediata (diminuzione del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze che hanno originato la diminuzione del rischio siano venute a conoscenza della Società) e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 13 DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto, alla Società o al Broker, entro 20 giorni da quando ne ha avuto conoscenza il Servizio competente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Quanto sopra se non diversamente regolato dalle condizioni previste ai singoli contratti.

Art. 14 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dalla presente polizza con preavviso di giorni 120 (centoventi); entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso la Società rimborsa la parte di premio (escluse le imposte) relativa al periodo di rischio mai corso.

Art. 15 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Solo in caso di sinistro l'Assicurato deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 16 PREVALENZA

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente **capitolato** di polizza.

Art. 17 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione copre i veicoli usati dagli Amministratori e dal Segretario e/o Direttore generale del Contraente, non di proprietà della Contraente, ed utilizzati in occasione di missioni, spostamenti o viaggi di servizio fuori ufficio, svolti per conto della Contraente, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso e sempreché le missioni o viaggi di servizio risultino regolarmente autorizzate, saranno operative tutte le garanzie riportate nel presente capitolato.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo della trasferta;
- generalità dell'amministratore autorizzato alla trasferta
- generalità dell'Amministratore, Segretario e/o Direttore generale autorizzato alla trasferta;
- numero dei Kilometri percorsi.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento del personale incaricato dalla Società Assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.

Il premio annuo viene determinato in relazione ai chilometri annui percorsi. Il premio imponibile minimo anticipato viene calcolato preventivando una percorrenza annua di Km. 2.000 e indicando il relativo premio lordo annuo per Km. percorso; il conguaglio avverrà in base all'effettiva percorrenza annua. Alla fine del periodo annuo di assicurazione, la Contraente comunicherà alla società, entro 90 giorni dalla scadenza, le percorrenze chilometriche complessive.

Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall'Assicurato entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice mentre le differenze passive si intenderanno acquisite dalla Società in quanto è previsto un premio minimo al di sotto del quale non può essere emessa la polizza.

La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.

Alla scadenza annuale del contratto, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il 90° giorno dalla data di presentazione da parte della Società della relativa appendice di regolazione del premio

Per i sinistri "Auto Rischi Diversi", il mancato pagamento della regolazione del premio costituisce sospensione della garanzia ai sensi dell'art. 1901 del c.c. limitatamente ai sinistri causati dai veicoli/natanti ai quali la regolazione del premio si riferisce.

Art. 18 CAPITALE ASSICURATO

Il capitale assicurato per le sezioni I, II, III, IV e V è di € 25.000,00, a primo rischio assoluto, per sinistro con il massimo di € 50.000,00 per anno.

Art. 19 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO PER IL FURTO TOTALE DEL VEICOLO.

In caso di furto totale del veicolo il rapporto assicurativo relativo al medesimo, è risolto a decorrere dalla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione. Il Contraente dovrà fornire alla Società copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.

La Società rinuncerà ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data di scadenza riportata sul certificato di assicurazione.

A seguito del furto totale del veicolo la Società emetterà appendice di esclusione con effetto dalla data di scadenza del certificato di assicurazione.

SEZIONE I)

INCENDIO E FURTO VEICOLI A MOTORE

Art. 20 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da:

- Incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;
- Furto (art. 624 c.p.) o rapina (art. 628 c.p.) consumati o tentati.

L'assicurazione è estesa:

- alle attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, purché ad esso permanentemente
- installate o validamente fissate;
- agli accessori di serie, compresi gli accessori fonoaudiovisivi;
- agli accessori aggiuntivi nei limiti delle somme documentabili, sul singolo veicolo;
- nei casi di furto o rapina ai danni prodotti al veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina stessi ed ai danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.

Art. 21 ESCLUSIONI. – L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, disordini, scioperi, atti di terrorismo, occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) causati da atti di vandalismo, cioè da ogni atto di violenza, da chiunque operato con qualunque mezzo idoneo allo scopo di danneggiare;
- c) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- d) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- e) i danni derivanti da furto/rapina dei teloni di copertura di autocarri e motocarri, a meno che non siano conseguenti a furto/rapina totale del veicolo;
- f) causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma;
- g) conseguenti ad appropriazione indebita;
- h) agli accessori fonoaudiovisivi e agli accessori aggiuntivi, salvo diversa pattuizione, ad eccezione degli accessori di serie.

Art. 22 ACCESSORI FONOAUDIOVISIVI.

In deroga a quanto stabilito all'art. 23 lettera h), l'assicurazione è estesa nei limiti delle somme documentabili, agli accessori fono-audiovisivi e agli impianti aggiuntivi, ma deve obbligatoriamente comprendere entrambe le garanzie incendio e furto.

Art. 22 bis SCOPERTI E FRANCHIGIE

Sull'importo del danno furto verrà applicata una franchigia di € 258,00

Art. 23 VALORE ASSICURATO

E' il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, come indicato dalla pubblicazione Eurotax/Quattroruote del mese in cui si è verificato il sinistro, al quale dovrà essere aggiunto il valore commerciale degli impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato purché ad esso incorporati e validamente fissati. Qualora non fosse reperibile su tali pubblicazioni il valore di uno o più veicoli, si farà riferimento al valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Art. 24 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE RUBATE O, DANNEGGIATE.

In caso di danno parziale:

La Società rimborserà le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte , con le seguenti modalità:

- le parti cosiddette "non usurabili" , senza tenere conto del degrado d'uso
- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

In caso di perdita totale :

L'assicurato sarà indennizzato del valore assicurato, fermo restando che, nei primi sei mesi dalla prima immatricolazione del veicolo l'Assicurato sarà indennizzato per il valore a nuovo del veicolo, ovvero senza applicazione del degrado d'uso.

Viene definita perdita totale anche il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del veicolo assicurato al momento del sinistro.

L'indennizzo, calcolato come indicato nei comma precedente, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Nel caso in cui la spesa per il ripristino del veicolo sia superiore al valore commerciale dello stesso e purché l'Assicurato abbia fatto eseguire le riparazioni, dal costo complessivo delle stesse saranno detratti i limiti previsti dal contratto (scoperti percentuali, minimi non indennizzabili o franchigie) e verrà liquidato l'importo risultante con il massimo del valore assicurato.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta secondo quanto disposto dall'art. 1907 del c.c..

Tuttavia non verrà applicata la regola proporzionale qualora tale valore commerciale risultasse superiore di non oltre il 10% del valore assicurato.

Limitatamente alle autovetture, l'indennizzo verrà calcolato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote"/Eurotax;

Limitatamente ai sinistri avvenuti entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell'autovettura in base alle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote" /Eurotax.

Per i sinistri avvenuti dopo sei mesi dalla data di prima immatricolazione il danno verrà liquidato tenendo conto delle valutazioni pubblicate dalla rivista "Quattroruote" /Eurotax.

Qualora l'autovettura assicurata non sia quotata dalla rivista "Quattroruote"/Eurotax , in caso di danno totale, l'indennizzo verrà liquidato facendo riferimento al valore di mercato dell'autovettura stessa al momento del sinistro.

SEZIONE II

EVENTI SOCIO POLITICI

Art. 25 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di disordini, scioperi, atti di terrorismo e atti di vandalismo con esclusione di quelli comunque subiti dal veicolo e suoi accessori in occasione o in conseguenza della circolazione successiva al verificarsi dell'evento.

Sono compresi i danni agli accessori fonoaudiovisivi, agli accessori aggiuntivi e agli accessori di serie, nei limiti degli importi documentabili da parte dell'Assicurato stesso.

Art.26 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, , occupazioni militari, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- b) provocati dolosamente dal Proprietario, dal Conducente, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;

Art. 26 bis SCOPERTI E FRANCHIGIE

Sull'importo del danno verrà applicata una franchigia di € 258,00

Art. 26 ter VALORE ASSICURATO

Come descritto all'art. 23.

Art. 26 quater DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Come descritto all'art. 24.

SEZIONE III)
EVENTI ATMOSFERICI/NATURALI

Art. 27 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, pietre, frane, smottamenti, slavine, valanghe, straripamenti, mareggiate, caduta neve, ghiaccio, inondazioni, alluvioni ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto.

Art. 27 bis SCOPERTI E FRANCHIGIE

Sull'importo del danno verrà applicata una franchigia di € 258,00

Art. 27 ter VALORE ASSICURATO

Come descritto all'art. 23.

Art. 27 quater DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Come descritto all'art. 24.

SEZIONE IV)

KASKO

Art. 28 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società risponde dei danni diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento e uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.

La garanzia non opera se:

- il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni causati dalle operazioni di carico e scarico del veicolo.

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione non è operante:

- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni:

- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto – di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a traino attivo o passivo;
- determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEI DANNI

L'ammontare del danno se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che :

il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.

Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione , l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell'autovettura.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e, in ogni caso somma non superiore a € 25.000,00.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'Assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino installati sulle autovetture.

Al predetto importo verrà applicato una franchigia di € 258,00.

SEZIONE V)

GARANZIE ACCESSORIE

ROTTURA CRISTALLI

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, quando l'evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata con la presente polizza .

Previa presentazione di idonea documentazione la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 800,00 per ogni evento indipendentemente dal numero di cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque i danni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

RECUPERO VEICOLO

Qualora il veicolo assicurato risulti danneggiato o guasto in modo tale da:

- dover essere sollevato e trasportato;
- dover essere sollevato e poi trainato
- dover essere rimesso sulla sede stradale

La Società rimborserà purchè documentate le spese di recupero del veicolo nel limite dell'importo di Euro 750,00 per singolo evento.

SINISTRI

(Valida per le sezioni I-II-III-IV)

A) MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI.

I sinistri debbono essere denunciati alla Società entro 15 giorni da quando la struttura dedicata alla gestione delle coperture assicurative ne sia venuta a conoscenza, con l'indicazione della data, del luogo e delle modalità del fatto. Alla denuncia devono dare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

Limitatamente alla garanzia furto ed eventi socio politici, il Contraente e/o Assicurato debbono inoltre presentare denuncia all'Autorità competente trasmettendone copia alla Società e conservando le tracce del danno salvo quanto previsto dall'art. 1914 del c.c..

Qualora il furto si sia verificato in uno Stato estero, l'Assicurato, oltre alla denuncia presentata all'Autorità estera, dovrà produrre copia della denuncia presentata anche all'Autorità italiana.

B) RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE "IN NATURA" DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE.

L'Impresa ha la facoltà di fare eseguire a regola d'arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di uguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto

residua del veicolo dopo il sinistro, pagando a titolo di indennizzo il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

C) LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI

In caso di disaccordo la liquidazione del danno può avere luogo, di comune accordo, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- 1) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- 2) procedere alla stima e alla liquidazione del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché violazione di patti contrattuali, e fatta salva in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quello del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

D) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La Società, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti sul singolo veicolo, effettua il pagamento del danno con la moneta avente corso legale in Italia al momento del pagamento.

La Società procede al pagamento dell'indennizzo entro e non oltre 15 giorni dalla presentazione di tutta la documentazione richiesta qualora non sussistano motivi di non indennizzabilità.

Limitatamente alle garanzie **furto ed eventi socio politici**, la Società rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto

- copia autentica della denuncia presentata all'Autorità,
- copia del verbale di eventuale ritrovamento del veicolo rubato o rapinato rilasciato dalla stessa Autorità e nel caso di perdita totale,
- dichiarazione di perduto possesso ed estratto cronologico del veicolo oppure in sostituzione il "certificato di proprietà del veicolo" ed il "certificato dello stato giuridico attuale" del veicolo stesso, rilasciati dagli Uffici competenti.

La Società, in caso di **furto parziale e/o di furto totale**, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere:

- il certificato di chiusa istruttoria;
- la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo;
- il rilascio di una procura a vendere condizionata al futuro ritrovamento del veicolo, contestualmente al pagamento dell'indennizzo, il costo della procura rimane a carico della Società;

Limitatamente alla garanzia **Kasko** ha facoltà prima di pagare l'indennizzo di richiedere la fattura di riparazione dei danni subiti dal veicolo.

E) RECUPERI

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Società. Il valore del recuperato realizzato prima dell'effettivo pagamento dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Quanto fosse recuperato dopo il pagamento diviene di proprietà della Società che subentra nei diritti dell'Assicurato fino alla concorrenza di quanto pagato. Se il valore di quanto recuperato, al netto delle spese

necessarie per il recupero, è superiore all'indennizzo pagato, si procede alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato. L'Assicurato, qualora la Società eserciti la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro (giusto quanto pattuito alla condizione E Riparazione - Sostituzione 'in natura' delle cose rubate o danneggiate") si impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto al netto dell'eventuale danno accertato sul veicolo.

F) DANNI CAGIONATI DA COLPA GRAVE

La Società è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengono legittimamente il veicolo descritto in polizza.

G) OBBLIGHI DELL'IMPRESA NELLA GESTIONE DEI SINISTRI

L'impresa annualmente si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso l'Impresa di data di accadimento del sinistro, data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.